


PROCEDURA INTERNAL DEALING

AGGIORNATA IN DATA 31 LUGLIO 2018



FINCANTIERI

The sea ahead



INTERNAL DEALING

PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) in data 5 maggio 2014 ha approvato la procedura (la “Procedura”) relativa all’identificazione dei soggetti rilevanti e alla comunicazione delle operazioni da essi effettuate (anche per interposta persona) aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, ai sensi dell’art. 114, comma 7, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF” o “Testo Unico”) e degli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n.11971 (“Regolamento Emittenti”).

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 (“*Market Abuse Regulation*” o “MAR”) la Società ha provveduto ad aggiornare la Procedura secondo le disposizioni previste dall’art. 19 del succitato MAR, dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015 (il “Regolamento Delegato UE”), dalle relative disposizioni di attuazione e, più in generale, dalla normativa anche di livello regolamentare vigente in materia di obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi, come di seguito descritti.

1. SCOPO

La Procedura è stata predisposta con l’obiettivo di identificare le Persone Rilevanti e di disciplinare la comunicazione delle operazioni da esse effettuate aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura è applicabile alla Società emittente FINCANTIERI S.p.A. e alle società dalla stessa controllate ai sensi dell’art. 93 del TUF.

3. DEFINIZIONI

Ai fini dell’applicazione della Procedura:

1. I **Soggetti Rilevanti** coincidono con le persone che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e comprendono:
 - a. gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società;
 - b. i soggetti che ricoprono le cariche di Direttore Generale e di Vice Direttore Generale della Società;

- c. i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- d. il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della Società;
- e. chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società¹ rappresentato da azioni con diritto di voto nonché ogni altro soggetto che controlli la Società.

L'Amministratore Delegato della Società può individuare nominativamente ulteriori eventuali soggetti ai quali si applichi la definizione di Soggetti Rilevanti sulla base dei presupposti della disciplina vigente.

- 2. La normativa identifica anche le persone strettamente legate o associate ai soggetti di cui al punto 1 (le "**Persone Strettamente Legate**") che comprendono:
 - a. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti persone fisiche;
 - b. una persona giuridica, trust o società di persone le cui responsabilità di direzione e/o funzione di gestione siano rivestite da un Soggetto Rilevante, o una delle persone di cui alla lettera a) che precede, da solo o congiuntamente tra loro;
 - c. le persone giuridiche ove controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla lettera a) che precede;
 - d. i trust, ove costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) che precede;
 - e. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) che precede.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono di seguito congiuntamente individuati come "**Persone Rilevanti**".

4. OPERAZIONI ASSOGGETTATE A OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto di comunicazione le operazioni eseguite dalle Persone Rilevanti, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa concernenti le quote o i titoli di credito della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (le "Operazioni"). Tali Operazioni, comprendono altresì quelle di seguito elencate, se eccedenti l'importo complessivo di Euro ventimila (20.000) nell'arco di un anno civile, sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate dalla singola Persona Rilevante:

- a. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una Persona Rilevante, ad eccezione di cessioni in garanzia di strumenti finanziari o altra garanzia analoga, qualora connessi con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;

¹ Calcolato ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti.

- b. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita² in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- d. le operazioni di cui all'art. 10, paragrafo 2 del Regolamento Delegato UE, di seguito elencate:
 - a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - e. l'adesione a un contratto per differenza relativo alle azioni, ai derivati ed agli strumenti finanziari collegati alle azioni;
 - f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società compresi i credit default swap;
 - i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'art. 19 del MAR;
 - m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'art. 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'art. 19 del MAR;

² Definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE

- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'art. 19 del MAR;
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate;
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati.

Altresì, ai sensi dell'art. 152-septies, comma 3 del Regolamento Emittenti non sono comunicate:

- a. le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro ventimila (20.000) entro la fine dell'anno civile; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro ventimila (20.000) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b. le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- c. le operazioni effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

5. MODALITA' E TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

La Società notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della presente Procedura, i quali a loro volta li comunicano per iscritto ai relativi soggetti collegati. La Società, inoltre redige ed aggiorna un elenco di tutte le Persone Rilevanti.

I Soggetti Rilevanti indicati al paragrafo 3, punto 1 lett. a), b), c) e d) devono comunicare alla Società le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, avvalendosi dell'Allegato 1 della presente Procedura (predisposto in conformità con l'Allegato "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523), entro e non oltre il giorno lavorativo successivo dalla data del compimento dell'Operazione.

La Società, previo mandato dei Soggetti Rilevanti indicati al paragrafo 3, punto 1 lett. a), b), c) e d) provvede alla comunicazione alla Consob delle Operazioni ad essa comunicate dai predetti Soggetti Rilevanti e provvede altresì alla pubblicazione delle relative informazioni tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data del compimento dell'Operazione, purché gli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo siano adempiuti entro il termine ivi previsto (entro e non oltre il giorno lavorativo successivo dalla data del compimento dell'Operazione).

In assenza del mandato conferito alla Società, di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nell'Allegato 1 della presente Procedura, i predetti Soggetti Rilevanti sono tenuti a provvedere autonomamente alla comunicazione alla Consob ed alla pubblicazione delle relative informazioni entro il terzo giorno lavorativo dalla data del compimento dell'Operazione. Resta ferma la facoltà (ma non l'obbligo) della Società, in caso di comunicazione tardiva o incompleta, di provvedere alla relativa comunicazione alla Consob ed al mercato, precisando che il ritardo e/o l'incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente al Soggetto Rilevante.

I Soggetti Rilevanti indicati al paragrafo 3, punto 1 lett. e) (ovverosia gli azionisti rilevanti) provvedono invece autonomamente alla comunicazione alla Consob e alla pubblicazione delle informazioni attinenti le Operazioni compiute da loro stessi o dalle Persone ad essi Strettamente Legate avvalendosi dell'Allegato 2 della presente Procedura (predisposto in conformità con l'Allegato 6 "Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetti che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")" del Regolamento Emittenti) entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l'Operazione. Resta salva la possibilità che i Soggetti Rilevanti indicati al paragrafo 3, punto 1 lett. e) concordino con la Società che la comunicazione al pubblico delle informazioni venga effettuata dalla Società. In tal caso la Società pubblicherà le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, a condizione che il Soggetto Rilevante abbia trasmesso le informazioni alla Società entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata l'Operazione.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03, che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, sono comunicati dalle Persone Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicate. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del citato D. Lgs. rivolgendosi alla Direzione Legal Affairs (CO-LEG) della Società.

6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

La normativa vigente vieta e sanziona penalmente:

1. l'effettuazione di Operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, da parte di chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate³;
2. la comunicazione di informazioni privilegiate ad altri;
3. la raccomandazione o l'induzione di altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di Operazioni.

³ Intendendosi per informazioni privilegiate le informazioni così definite dalla Procedura 041-119 "Gestione e comunicazione al mercato delle informazioni societarie" di Fincantieri.

In ogni caso i Soggetti Rilevanti, ad eccezione dei soggetti indicati al paragrafo 3 punto 1, lett. e) della Procedura, non possono effettuare Operazioni per conto proprio né per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati, nei trenta giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa applicabile (c.d. "periodo di chiusura").

L'Amministratore Delegato, previa richiesta scritta del Soggetto Rilevante, può autorizzare eventuali deroghe al divieto di negoziazioni durante il periodo di chiusura:

- a. in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, purché il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Le circostanze di cui alla lettera a) sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante, ed esulano dal suo controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni rilevanti in altri periodi dell'anno.

Qualora il Soggetto Rilevante volesse ottenere la deroga ai sensi della succitata lettera a), dovrà chiedere all'Amministratore Delegato della Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni, includendo nella richiesta scritta, una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari (la "Richiesta di Esenzione"). L'Amministratore Delegato valuterà l'eccezionalità delle circostanze poste a fondamento della Richiesta di Esenzione e, al fine di concedere l'autorizzazione di cui al precedente paragrafo, la Società dovrà tenere conto di quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato UE.

7. SANZIONI

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale, oltreché amministrativa (artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF) nei confronti dei soggetti responsabili e possono in aggiunta dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (art. 187-quinquies del TUF e 25-sexies del D. Lgs. 231/01).

Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, l'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, relative alle comunicazioni descritte nella presente Procedura, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF in proposito.

Infine, i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti o dirigenti della Società che non adempiano correttamente agli obblighi previsti nella presente Procedura, sono assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro agli stessi applicabile. Tali provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti.

8. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Legal Affairs (CO-LEG) invia la presente Procedura in duplice copia agli Amministratori ed ai Sindaci nonché agli altri Soggetti Rilevanti individuati, affinché essi siano informati della propria qualificazione quali Soggetti Rilevanti e dei conseguenti obblighi di cui alla presente Procedura.

Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione la normativa vigente in materia.

Resta comunque inteso che le disposizioni della presente Procedura trovano applicazione nei confronti dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente paragrafo 3, punto 1, lettera e) ("Azionisti Rilevanti") e alle Persone ad essi Strettamente Legate solamente se ed in quanto siano previste dalla normativa a questi applicabile (i.e. TUF e Regolamento Emittenti) che in ogni caso prevale.

Ai sensi dell'art. 19 del MAR i Soggetti Rilevanti "notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica".

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a (i) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura; (ii) ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

In caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della presente procedura è possibile rivolgersi al responsabile della Funzione Compliance (CO-CPL) della Direzione Legal Affairs (CO-LEG).

L'Amministratore Delegato può apportare alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società.